

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI,
SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI

Oggetto consiliare n. 3531
R<BS>ELAZIONE

1. Introduzione

Nella realizzazione e nella programmazione dei propri interventi, la Regione Emilia-Romagna si confronta periodicamente con i soggetti che partecipano attivamente alla formazione del prodotto turistico, la cui azione e' fondamentale per lo sviluppo dell'economia turistica.

Il presente progetto nasce da un'esigenza diffusa e condivisa di riformare, in modo organico, l'attuale normativa rappresentata dalla L.R. 26 luglio 1997, n. 23. Questa necessita' ha origine nel profondo mutamento che il mercato delle agenzie di viaggio ha subito, negli ultimi anni, grazie alla recente liberalizzazione ed alle possibilita' offerte dalle nuove tecnologie. Questi fenomeni hanno originato un continuo bisogno di fornire prodotti di qualita' per far fronte ad una maggiore competitivita' del mercato, sempre piu' diversificato e complesso.

Gia' con la L.R. 10 dicembre 2001, n. 46 e' stato necessario adeguare il testo della L.R. 26 luglio 1997, n. 23, ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale 362/98 nonche' alla normativa comunitaria.

Inoltre la crisi, che ha fatto seguito all'attacco terroristico dell'11 settembre, ha definitivamente evidenziato il bisogno di fronteggiare imprevedibili necessita' che richiedono un nuovo supporto normativo.

Il progetto di legge si inserisce in un rinnovato quadro legislativo generale, raccogliendo l'esperienza che la Regione ha maturato in questi anni di costante e vitale rapporto con i protagonisti dello sviluppo turistico, e si propone di adeguare la disciplina regionale alla crescita qualitativa e quantitativa del settore.

Il testo di questo progetto va dunque ad abrogare la L.R. 26 luglio 1997, n. 23 che fino ad oggi ha dettato la disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo nella nostra regione, sostituendola con una normativa che, adeguatamente alle attuali esigenze economiche e sociali, ne ridelinea fisionomia e confini, stabilendo principalmente i ruoli dei soggetti, le forme di garanzia dovute a tutela del consumatore e le modalita' di esercizio delle attivita'.

L'esigenza di dare una disciplina piu' attuale, piu' vicina alla realta' e diretta a tutelare il cittadino che sceglie un'opportunita' di viaggio, nonche' quella d'individuare nuovi meccanismi che garantiscano le agenzie che operano nella correttezza e nel rigore normativo, ha portato alla stesura di un nuovo articolato.

Con il presente progetto la Regione si ispira ai principi posti dalla Legge n. 135 del 2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", nonche' alle disposizioni del recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 13 settembre 2002 che definisce alcuni principi, d'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei consumatori.

Quest'ultimo decreto prevede il principio generale di sottoporre ad un accordo volontario gli standard minimi comuni delle attivita' e dei servizi turistici in essa contenuti. Gli eventuali accordi relativi alle materie oggetto del presente testo, in caso di difformita' con le disposizioni in esso contenute, verranno recepiti con un'apposita' integrazione della normativa.

Le principali novita' introdotte dalla presente legge sono:

l'istituzione di un elenco delle "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" nel quale verranno iscritte le agenzie che garantiscano un alto livello di organizzazione e di sicurezza dei servizi offerti,

l'istituzione di un fondo garanzia danni, a cui avranno accesso le agenzie iscritte al sopracitato elenco, per eventi nei confronti degli utenti, non imputabili alle agenzie stesse,
la semplificazione delle modalita' per l'esercizio dell'attivita' delle agenzie di viaggio rispetto alla normativa precedente,
la determinazione di un ammontare unico del deposito cauzionale dovuto dalle agenzie alle Province, per la tutela della clientela,
l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore della clientela alla quale e' diretta l'offerta turistica, per tutti i soggetti proponenti comprese le associazioni senza fini di lucro,
la determinazione del numero massimo di giorni di durata dei viaggi organizzati in forma non professionale (Enti, Istituti scolastici, Associazioni e Comitati aventi finalita' politiche...).

Questo progetto di legge si propone, infine, di ottimizzare il sistema dell'informazione turistica all'interno degli IAT definendo modalita' di acquisizione della qualifica, possibilita' di gestione e tipologie di attivita' svolgibili al loro interno.

2. Illustrazione dell'articolato

Strutturalmente il progetto di legge, si compone di 26 articoli divisi in 5 Titoli: il Titolo I pone la normativa generale di riferimento, il Titolo II e' dedicato alla tutela degli utenti delle agenzie di viaggio, il Titolo III descrive l'attivita' che puo' essere svolta in questo campo da altri soggetti, il Titolo IV prevede le modalita' di sospensione e di revoca dell'autorizzazione nonche' le sanzioni amministrative ed infine il Titolo V stabilisce le disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

TITOLO I - NORME GENERALI

L'articolo 1 precisa che la finalita' della presente legge consiste nel disciplinare l'esercizio dell'attivita' di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici, in forma professionale e non, enunciando i principi ai quali tale attivita' si ispira con l'obiettivo di qualificare e rafforzare gli standard di qualita' dei servizi offerti alla clientela.

L'articolo 2 definisce la fisionomia delle agenzie di viaggio mentre l'articolo 3 prevede la possibilita' per le agenzie di svolgere una serie di attivita' accessorie, (oltre a quelle elencate dal precedente articolo) tra le quali vengono meglio specificate, rispetto al passato, quelle di organizzazione di congressi, convegni e fiere.

L'articolo 4 attribuisce alle Province funzioni amministrative, di controllo e di vigilanza sull'attivita' svolta dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti, identificati nel Titolo III, compresa l'applicazione delle sanzioni nonche' il riconoscimento della qualifica di IAT.

Gli articoli 5 e 6 determinano le modalita' del rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un'agenzia di viaggio nonche' quelle sulle aperture di sedi secondarie o di filiali.

L'articolo 7 introduce la possibilita' di deroga alle autorizzazioni di cui all'art. 5 per gli uffici che si occupano esclusivamente di biglietteria aerea o di navigazione della propria compagnia o di altre imprese.

L'articolo 8 riguarda i contenuti dell'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio. Denominazione e titolare (denominazione e ragione sociale per le societa') sono ritenuti elementi fondamentali, la modifica dei quali comporta il rilascio di una nuova autorizzazione. Per variazioni intervenute sugli altri elementi, compreso il legale rappresentante, se questi coincide con la proprieta', e' richiesto il solo aggiornamento dell'autorizzazione.

L'articolo 9 indica i requisiti strutturali per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio mentre l'articolo 10 indica quelli professionali. In quest'ultimo articolo la determinazione dei criteri e delle modalita' dei percorsi formativi che abilitano all'esercizio della professione e' demandata ad un successivo atto di Giunta che stabilisce, tra l'altro, i termini di effettuazione degli stessi. In questo articolo viene rinnovato, rispetto al passato, il ruolo del direttore tecnico che non ha piu' vincoli di esclusivita' con l'agenzia con la quale presta la sua attivita' in modo continuativo.

L'articolo 11 prevede la possibilita' di chiudere temporaneamente la sede di un'agenzia di viaggio per un periodo massimo di nove mesi (sei mesi piu' un rinnovo di tre).

L'articolo 12 riguarda la pubblicit  delle agenzie di viaggio esistenti sul territorio regionale che avviene annualmente, mediante la pubblicazione di un elenco nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso all'Ufficio ministeriale competente. Le Province devono comunicare ogni variazione occorsa all'autorizzazione, all'attivit  e all'organizzazione delle agenzie.

TITOLO II - TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

L'articolo 13 introduce una novita  con la previsione, per i titolari delle agenzie di viaggio istituende, del versamento alle Province di un deposito cauzionale a tutela della clientela, determinato in un ammontare unico per tutte le agenzie in Euro 50.000,00.

La funzione di tale versamento e  di garanzia per le obbligazioni assunte e per i danni eventualmente arrecati, in conseguenza dell'attivit  svolta. Lo stesso articolo prevede poi le modalita  di deposito della cauzione nonch  quelle relative alla sua gestione da parte delle Province.

Nell'articolo 14 e  ribadito l'obbligo di stipula di un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'attivit  svolta dalle agenzie di viaggio e la relativa metodologia operativa. E' contenuto, anche, un riferimento all'accantonamento di una quota del premio assicurativo in oggetto, destinata al fondo di garanzia nazionale il quale prevede una serie di aiuti al turista, descritti nello stesso articolo.

L'articolo 15 elenca gli elementi obbligatori da indicare negli opuscoli e nei programmi di viaggio offerti dalle agenzie. Per tutelare la partecipazione del cliente, la legge prevede una serie di comunicazioni obbligatorie e l'indicazione degli estremi assicurativi e dei riferimenti a cui rivolgersi in caso di difficolt  o problemi.

Un'altra novita  importante e  contenuta nell'articolo 16 che istituisce un elenco delle "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" nel quale verranno iscritte le agenzie operanti in Emilia-Romagna che garantiscano un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti. La gestione e le modalita  di accesso sono demandate alla Giunta.

Altro articolo fortemente innovativo e  l'articolo 17 con l'istituzione di un fondo garanzia danni, a cui avranno accesso le agenzie iscritte al sopracitato elenco, per eventi intervenuti nei confronti degli utenti, non imputabili alle agenzie stesse.

Per la gestione del fondo e  richiesto un soggetto collettivo di garanzia fidi di secondo grado, che verra  individuato dalla Giunta sulla base dei requisiti indicati nello stesso articolo. Sempre alla Giunta e  demandata, poi, la regolamentazione dei rapporti con il soggetto individuato per la gestione del fondo.

La stessa normativa prevede infine che l'assegnazione degli indennizzi avvenga ad opera di un comitato, di cui stabilisce la costituzione, demandando ad un successivo atto per la definizione dei meccanismi di designazione.

TITOLO III - ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI

Sempre in funzione della tutela del cliente l'articolo 18 interviene a regolamentare l'attivit  svolta dalle associazioni senza scopo di lucro prevedendo l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore dei soci ai quali e  diretta l'offerta turistica. In questo quadro e  da intendersi anche la necessita  di precisare, nel programma delle iniziative offerte, alcuni dettagli previsti dalla legge, quali le condizioni di annullamento del viaggio e gli estremi della garanzia assicurativa. E' altresia  prevista una durata minima d'iscrizione all'associazione, per poter usufruire delle offerte.

L'articolo 19 disciplina le attivita  svolte, nel settore in oggetto, da tutti quei soggetti che non rientrano nel precedente articolo. La nuova normativa definisce i termini di durata dei viaggi, l'obbligo di comunicazione alla Provincia delle iniziative effettuate nonch  quello di stipulare una polizza assicurativa a favore degli iscritti.

In merito alla commercializzazione di servizi turistici, la novita  espressa dall'articolo 20 e  data dalla possibilit  riconosciuta a club di prodotto e consorzi legati a raggruppamenti di imprese turistiche, in qualsiasi forma costituite, di esercitare la vendita integrata dei singoli servizi turistici forniti dalle imprese aderenti qualora non si configuri come un pacchetto turistico. Anche per questi soggetti e  previsto l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei partecipanti alle iniziative.

L'articolo 21 si propone di ottimizzare il sistema dell'informazione turistica all'interno degli IAT, con riferimento all'organizzazione turistica regionale, così come disciplinata dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7. In particolare istituisce nuove modalità di acquisizione della qualifica di IAT per gli uffici di informazione e accoglienza turistica, prevede l'opportunità per le agenzie di viaggio di proporsi come eventuali soggetti gestori degli uffici stessi nonché la possibilità di fornire, all'interno degli IAT, il servizio di prenotazione turistica "last minute".

TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'articolo 22 propone le casistiche e le modalità con le quali le Province possono provvedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, mentre l'articolo 23 stabilisce l'ammontare delle sanzioni amministrative, le tipologie di comportamento o attività che ne sono soggette nonché i titolari delle comunicazioni e dei proventi delle stesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'articolo 24 prevede la normativa finanziaria in attuazione dell'art. 17 mentre l'articolo 25 contiene una normativa transitoria che si propone di garantire una continuità tra la precedente e la nuova disciplina.

Infine, l'articolo 26 conclude il progetto di legge con l'abrogazione della normativa precedente, la L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio" e della sua successiva modificazione L.R. 10 dicembre 2001, n. 46.

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1
- Finalità
- Art. 2
- Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo
- Art. 3
- Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo
- Art. 4
- Competenze della Provincia
- Art. 5
- Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
- Art. 6
- Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
- Art. 7
- Uffici biglietteria
- Art. 8
- Contenuto dell'autorizzazione
- Art. 9
- Requisiti strutturali
- Art. 10
- Requisiti professionali
- Art. 11
- Chiusura temporanea dell'agenzia
- Art. 12
- Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

TITOLO II - TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

- Art. 13
- Deposito cauzionale
- Art. 14

Garanzia assicurativa

Art. 15

Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi

Art. 16

Agenzie sicure in Emilia-Romagna

Art. 17

Fondo di garanzia danni

TITOLO III - ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI

Art. 18

Associazioni senza scopo di lucro

Art. 19

Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

Art. 20

Commercializzazione di servizi turistici

Art. 21

Servizi di prenotazione turistica negli IAT

TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 23

Sanzioni amministrative

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Norma finanziaria

Art. 25

Norme transitorie

Art. 26

Abrogazioni

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici in forma professionale e non professionale, in base all'art. 117 della Costituzione, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 13 settembre 2002.

2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggio e turismo si informa ai principi dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed ai seguenti principi:

a)

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo comma dell'art. 118 della Costituzione;

b)

semplificazione dell'azione amministrativa;

c)

completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;

d)

integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;

e)

salvaguardia e tutela del consumatore.

3. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.

Art. 2

Definizione e attività distintive
delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 3

Attività accessorie
delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'art. 2, anche le seguenti attività accessorie:

- a)
la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
- b)
l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivi di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
- c)
la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- d)
l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
- e)
<%-2>l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- f)
l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- g)
la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- h)
il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- i)
le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- j)
la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;
- k)
la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- l)
l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;
- m)
ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

Art. 4

Competenze della Provincia

1. Ai sensi della lett. c), comma 1 dell'art. 3 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.

2. La Provincia territorialmente competente esercita le seguenti funzioni:

- a)
vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21;
 - b)
applicazione delle sanzioni amministrative;
 - c)
riconoscimento della qualifica di IAT.
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5

Apertura ed esercizio
delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.

2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo nonché dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla Provincia competente con apposito atto. La domanda deve indicare anche la denominazione prescelta per la istituenda agenzia.

3. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di apposita istruttoria che accerti:

- a)
il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 9 e 10;
- b)
il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del DLgs 23 novembre 1991, n. 392 o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;
- c)
l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.

4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

5. La Provincia può rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.

6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.

Art. 6

Apertura di sede secondaria o filiale
di agenzia di viaggio e turismo

1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.

2. La comunicazione deve indicare espressamente:

- a)
la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;
- b)
l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
- c)
il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
- d)
la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
- e)
gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale.

3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.

4. Decorso quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla Provincia l'attività può essere avviata. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate.

5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.

Art. 7

Uffici biglietteria

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese dovranno essere munite dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della presente legge.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge, gli uffici la cui attività si limita alla vendita di biglietti ferroviari, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.

Art. 8

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 deve indicare espressamente:

- a)
la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
- b)
il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
- c)
l'attività autorizzata di cui all'art. 2;
- d)
le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art. 3;
- e)
la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
- f)
l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), salvo quanto previsto al comma successivo, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica degli elementi previsti al comma 1, lett. b) relativamente al solo legale rappresentante, quando questi non coincida con la proprietà, nonché degli elementi di cui alle lettere c), d), e) e f), comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.

Art. 9

Requisiti strutturali

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
 - a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
 - b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
 - c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.

Art. 10

Requisiti professionali

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.
2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del DLgs 23 novembre 1991, n. 392 o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione degli stessi.
4. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.
5. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato che presti attività continuativa.

Art. 11

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, la Provincia di competenza.
2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della Provincia di competenza.
3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la Provincia determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 12

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale e' pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.

2. La Provincia da' tempestiva comunicazione alla Regione e all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria, nonche' dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attivita'.

TITOLO II TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 13 Deposito cauzionale

1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 o entro la data di effettivo inizio dell'attivita', qualora l'apertura avvenga in data successiva alla comunicazione, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di 50.000,00 Euro.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilit  delle somme, pu  essere costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla Provincia.

3. Il deposito cauzionale e' istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attivita' dell'agenzia.

4. Il deposito cauzionale e' vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, e' disposto dalla Provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione della attivita', previa verifica per accertare la inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che ha cessato l'attivita', che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.

5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla autorizzazione.

Art. 14 Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilit  civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti "tutto compreso" cosi' come recepita dal DLgs 17 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attivita' autorizzata.

3. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilit  civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Ministero dell'Industria e Commercio e dell'Artigianato 23 luglio 1999, n. 349, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilit  economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzazione.

Art. 15

Pacchetti turistici, programmi di viaggio
e opuscoli informativi

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

- a)
soggetto produttore e organizzatore;
- b)
date di svolgimento;
- c)
durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d)
quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed eventuale acconto da versare all'atto d'iscrizione nonché le scadenze per il versamento del saldo;
- e)
qualità e quantità dei servizi forniti, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione, in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
- f)
termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g)
condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h)
periodo di validità del programma;
- i)
estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 14 con l'indicazione dei rischi coperti;
- j)
numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data massima entro la quale deve essere comunicato l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;
- k)
estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- l)
misure igieniche sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;
- m)
dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della presente legge e della direttiva 90/314/CEE, così come recepita dal DLgs 17/3/1995, n. 111;
- n)
presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia danni di cui all'art. 17;
- o)
avvertenze obbligatorie previste dall'art. 16 della Legge 3 agosto 1998, n. 269 relativa alla normativa contro lo sfruttamento, la pornografia ed il turismo sessuale in danno dei minori.

2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla Provincia bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla

corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte della Provincia, la diffusione si intende autorizzata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati alla Provincia.

3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, dovranno contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 e successive integrazioni e modifiche.

4. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza o numero verde, che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero anche dagli organismi di tutela del turista.

5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 18 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 che regola le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

Art. 16

Agenzie sicure in Emilia-Romagna

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di rispetto del "turismo etico", possono richiedere l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" tenuto dall'Assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione.

2. Le modalità di accesso e di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite con atto della Giunta.

Art. 17

Fondo di garanzia danni

1. La Regione può costituire un fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" di cui al precedente articolo 16, fruitori dei servizi turistici di cui all'art. 15, quando tali danni non siano imputabili ai soggetti di cui all'art. 2.

2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno 6 consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

- a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;
- b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di I grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
- c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
- d) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.

3. I rapporti tra la Regione e il soggetto incaricato della gestione del fondo sono regolati da un'apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:

- a) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del fondo;
- b) le modalità e le procedure di gestione del fondo;
- c) le modalità di concessione del risarcimento del danno ai clienti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui al precedente articolo 16;

d)

le verifiche che la Regione può svolgere in ordine all'utilizzo del fondo.

4. Per l'assegnazione degli indennizzi, il soggetto incaricato della gestione del fondo, si avvale del parere del Comitato composto:

a)

da un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del fondo, che lo presiede;

b)

da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie di viaggio;

c)

da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.

5. Le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il Comitato, sono stabilite dalla Giunta regionale.

TITOLO III

ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI

Art. 18

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione.

2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.

3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del DLgs 17 marzo 1995, n. 111.

4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

Art. 19

Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

1. Gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 18, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno solare, per un periodo complessivo superiore a 50 giorni.

3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori dovranno stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del DLgs 17 marzo 1995, n. 111.

Art. 20

Commercializzazione di servizi turistici

1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:
 - a)
direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
 - b)
mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo, consortile, cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;
 - c)
mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2.
4. I raggruppamenti di cui al comma 6 dell'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 possono esercitare l'attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell'ambito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7. L'esercizio di tale attività comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del DLgs 17 marzo 1995, n. 111. Per tali raggruppamenti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2.
5. Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l'attività di commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dall'art. 2 del DLgs 17 marzo 1995, n. 111.

Art. 21

Servizi di prenotazione turistica negli IAT

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le Province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi erogati dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica agli standard di qualità definiti con apposito atto di Giunta, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni statali, ed agli eventuali standard integrativi che le Province stesse possono definire, in rapporto alle peculiarità dell'offerta e dei prodotti turistici del loro territorio.
2. L'attività relativa ai servizi di accoglienza e di informazione turistica, di cui all'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, svolta presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica, riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, può comprendere la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.
3. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive può essere effettuata, presso gli IAT di cui al precedente comma 2, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna, soltanto da agenzie di viaggio e turismo, secondo quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal successivo comma.
4. I soggetti di cui al precedente comma sono selezionati dal Comune o dalla Provincia competente per territorio a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi, nonché delle specifiche indicazioni da prevedersi nelle direttive applicative di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.
5. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un'agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'eventuale affidamento dei servizi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

6. La sola prenotazione del pernottamento in strutture ricettive può essere effettuato direttamente dal personale addetto agli IAT, di cui ai commi 1, 3, 4, 5 dell'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, esclusivamente ai turisti che accedono agli IAT, in forma di "last minute" e per strutture ricettive del territorio comunale di competenza.

TITOLO IV SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi:

- a)
qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
- b)
qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui al comma 5 dell'art. 5;
- c)
qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni alle norme previste dalla direttiva n. 90/314/CEE recepita con DLgs 17 marzo 1995, n. 111 e dalla direttiva 93/13/CEE recepita con l'art. 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- d)
qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti;
- e)
qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro 5 giorni dalla cessazione per qualsiasi causa della attività del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;
- f)
qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale.

2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

- a)
qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa o non ottemperi alle disposizioni della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
- b)
nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo.

3. La Provincia dispone, altresì, la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 23.

4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 23

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 500,00 Euro a 1.500,00 Euro:

- a)
chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale, le attività di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
- b)

chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

c)

le associazioni di cui agli artt. 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati;

d)

chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetta i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;

e)

i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed attuata con Legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi e successivamente revocata.

3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa irrogate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 17 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 25

Norma transitoria

Nella fase di prima applicazione, entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge, i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 8 devono regolarizzare la loro posizione relativamente a quanto previsto dall'art. 13, presentando apposita domanda alla Provincia.

Art. 26

Abrogazioni

La L.R. 26 luglio 1997, n. 23 e successive modificazioni è abrogata.